LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna - notificato presso la civica residenza in data 25.02.2008 ed iscritto a R.G. N. 262/08 con il quale si chiede: "1. l'annullamento della determina dirigenziale n. 781 del 19.12.2007 con la quale il Dirigente del Centro di Responsabilità, programmazione e gestione del territorio - opere pubbliche e cultura del Comune di Cattolica ha dichiarato la decadenza della Convenzione Urbanistica Rep. n. 19529 del 19.02.2003 per asserito grave inadempimento dei soggetti attuatori nonché delle concessioni edilizie n. 36 del 27.02.2003 e n. 36/A del 25.11.2003, statuendo altresì l'escussione della polizza fideiussoria n. 104631976 rilasciata dalla Compagnia Allianz Subalpina - Agenzia di Foligno a garanzia degli obblighi assunti con detta Convenzione urbanistica, nel limite del complessivo importo di E 28.995,00; 2. l'accertamento e la declaratoria del grave inadempimento da parte del Comune di Cattolica agli obblighi assunti in occasione della sottoscrizione di detta Convenzione Rep. n. 19529 del 19.02.2003 nonché in sede di approvazione del Piano particolareggiato di iniziativa pubblica definitivamente approvato dall'Amm.ne Com.le con delibera consiliare n. 6126 del 10.12.1998, ad essa presupposto; 3. la condanna del Comune di Cattolica al risarcimento in favore della OMISSIS di tutti i danni patrimoniali e non a qualunque titolo subiti e subendi dalla ricorrente in conseguenza dell'illegittimo inadempimento degli obblighi assunti tanto in sede di pianificazione quanto in sede convenzionale da parte dell'Amm.ne, nella misura che verrà provata in sede di causa o in quella che sarà ritenuto equa e giusta; 4. la condanna dell'Ente territoriale alla restituzione di quanto eventualmente medio tempore incamerato a seguito dela annunciata escussione della polizza fideiussoria n. 104631976 rilasciata dalla Compagnia Allianz Subalpina - Agenzia di Foligno a garanzia degli obblighi assunti con detta Convenzione urbanistica. Con vittoria di spese, oltre ad oneri fiscali come per legge."

Visti i motivi dedotti a supporto del ricorso: "Illegittimità per violazione dell'art. 1372 del codice civile. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto";

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dalla ricorrente: "che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, contriis reiectis e previe le declaratorie del caso, voglia: 1. annullare, siccome illegittima per i motivi tutti esposti nel presente atto, la determina dirigenziale n. 781 del 19.12.2007 con la quale il Dirigente del Centro di Responsabilità, programmazione e gestione del territorio - opere pubbliche e cultura del Comune di Cattolica ha dichiarato la decadenza della Convenzione Urbanistica Rep. n. 19529 del 19.02.2003 per asserito grave inadempimento dei soggetti attuatori nonché delle concessioni edilizie n. 36 del 27.02.2003 e n. 36/A del 25.11.2003, statuendo altresì l'escussione della polizza fideiussoria n. 104631976 rilasciata dalla Compagnia Allianz Subalpina - Agenzia di Foligno a garanzia degli obblighi assunti con detta Convenzione urbanistica, nel limite del complessivo importo di E 28.995,00; 2. accertare e dichiarare il grave inadempimento da parte del Comune di Cattolica agli obblighi assunti in occasione della sottoscrizione di detta Convenzione Rep. n. 19529 del 19.02.2003 nonché in sede di approvazione del Piano particolareggiato di iniziativa pubblica definitivamente approvato dall'Amm.le Com.le con delibera consiliare n. 6126 del 10.12.1998, ad essa presupposto; 3. condannare il Comune di Cattolica al risarcimento in favore della OMISSIS di tutti i danni patrimoniali e non a qualunque titolo subiti e subendi dalla ricorrente in conseguenza dell'illegittimo inadempimento degli obblighi assunti tanto in sede di pianificazione quanto in sede convenzionale da parte dell'Amm.ne, nella misura che verrà provata in sede di causa o in quella che sarà ritenuta giusta ed equa; 4. condannare l'Ente territoriale alla restituzione di quanto eventualmente medio tempore incamerato a seguito dell'annunciata escussione della polizza fideiussoria n. 104631976 rilasciata dalla Compagnia Allianz Subalpina - Agenzia di Foligno a garanzia degli obblighi assunti con detta Convenzione urbanistica. Con vittoria di spese, oltre ad oneri fiscali come per legge. Chiede altresì, che l'Ecc.mo Tribunale voglia disporre la trasmissione alle competenti Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini e Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per l'Emilia Romagna, affinché valutino la sussistenza in capo ai Dirigenti e funzionari del Comune di Cattolica eventuali responsabilità penali ed erariali. In rito chiede la riunione del presente giudizio al ricorso R.G. n. 799/05 già pendente avanti a codesto Tribunale e promosso da OMISSIS contro il Comune di Cattolica e nei confronti della OMISSIS contro il Comune di Cattolica".

Visti gli atti del procedimento ed in particolare il parere reso dall'Avvocatura Civica con Nota prot. n. 24/08 del 22.05.2008;

Ritenuto necessario, utile ed opportuno resistere in giudizio nella causa in oggetto, al fine di difendere il legittimo operato dall'Amministrazione comunale;

Ritenuto altresì necessario ed opportuno assumere contestualmente ogni più opportuna azione giudiziale nei confronti dei soggetti firmatari della Convenzione urbanistica rep. n. 19529 del 19.02.2003 e titolari delle Concessioni Edilizie n. 36 del 27.02.2003 e n. 36/A del 25.11.2003, nonché dei soggetti aventi causa dei primi, volta ad ottenere:

a) l'accertamento e la dichiarazione dell'inadempimento contrattuale delle controparti;

b) la condanna delle stesse alla cessione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere ed al controvalore delle opere non realizzate;

Ritenuto altresì di non avvalersi della clausola compromissoria prevista dall'art. 5 della Convenzione urbanistica Rep. n. 19529 del 19.02.2003 e quindi di rinunciare a far valere in via processuale la relativa eccezione di compromesso;

Considerato che il Comune è dotato di un Ufficio Legale - Avvocatura Civica, il cui Responsabile Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 - Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Visti gli artt. 28 e 37 dello Statuto Comunale;

Visto :

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità conseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con omissis dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

Con voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

1) di resistere in giudizio nella causa promossa dinanzi al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna (R.G. 262/2008) con ricorso notificato presso la civica residenza il 25.02.2008;

2) di assumere le ulteriori iniziative processuali indicate in premessa;

3) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell' Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;

4) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Comunale;

5) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa.

---

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

---